

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART. 22 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 10, punto 12 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 24 (Norma finale)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Salerno, 30 giugno 2022

Vincenzo Ruocco

Beatrice Salvatore

Vincenzo Gargiulo

Giorgio Simeoli

Rita Amitrano

Nicola Guarini

Paola Carnevale



AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III

Al n. 2.087 del 20900

per l'importo di € 18 LUG 2022

Salerno, 18 LUG 2022

IL RESPONSABILE
SPORTELLO COSTA D'AMALFI
Funzione Tributario
Pietro Blamonte 8

Copia conforme all'originale

Firma



In data 30.06.22 in via Vicolo delle Galesse n. 25 Salerno, si sono riuniti i Sigg. qui sotto elencati:

1. Vincenzo Ruocco nato a NAPOLI, il 18-12-55, residente a SALERNO
2. Beatrice Salvatore nata a SALERNO, il 24.07.1969 residente a SALERNO
3. Vincenzo Gargiulo nato a NAPOLI, il 14.03.1959 residente a MONTEFORTE IRPINO (AV)
4. Rita Amitrano nata a TORRE ANN.TA, il 05.11.1962 residente a SCAFATI (SA)
5. Nicola Guarini nato a AVELLINO, il 12/09/1963 residente a AVELLINO (AV)
6. Paola Carnevale nata a NAPOLI, il 22-05-1959 residente a MONTEFORTE IRPINO (AV)
7. Giorgio Simeoli nato a S. GIORGIO A CREMONE 04.09.1958 residente a SCAFATI (SA)

Essi di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art.1 - Dai suddetti componenti in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 382/2000 e successive modifiche prevista dal Dlgs 117/2017 denominata "Luogo Comune APS".

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3 - L'associazione ha sede in via Vicolo delle Galesse al n. 25 in Salerno presso l'abitazione del Sig. Vincenzo Ruocco.

Art. 4 - L'associazione ha come scopo la diffusione e la promozione dei linguaggi visivi contemporanei attraverso l'organizzazione e l'allestimento di mostre a tema, la promozione e la presentazione di libri, incontri e dibattiti pubblici, la promozione di una didattica dell'arte coinvolgendo scuole di ogni ordine e grado con l'allestimento di appositi laboratori.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo, è apartitica ed aconfessionale.

Art. 6 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo statuto che gli stessi sottoscrivono e approvano e che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di associazione di promozione sociale.

Art. 7 - I presenti soci fondatori approvano che, per il primo anno, l'importo della quota associativa a favore dell'associazione sia stabilita in € 50,00 (cinquanta) costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 8 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio direttivo sia composto da n. 6 (sei) membri. L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del presidente nella persona del Sig. Vincenzo Ruocco e del Consiglio Direttivo a comporre il quale vengono inoltre eletti i Signori:

1. Vincenzo Ruocco - Presidente
2. Beatrice Salvatore - vice Presidente
3. Vincenzo Gargiulo - Segretario
4. Giorgio Simeoli - Tesoriere
5. Rita Amitrano - Consigliere
6. Nicola Guarini - Consigliere
7. Paola Carnevale - Consigliere

Art. - 9 I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento degli ulteriori adempimenti necessari. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a lor carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'art 2382 del codice civile.

Salerno, 30 giugno 2022

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono le firme dei soci fondatori;

Vincenzo Ruocco Vincenzo Ruocco

Beatrice Salvatore Beatrice Salvatore

Vincenzo Gargiulo Vincenzo Gargiulo



Giorgio Simeoli

Rita Amitrano

Nicola Guarini

Paola Carnevale

Statuto Associazione "Luogo Comune APS"

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita con sede in via Vicolo delle Galesse 25 nel comune di Salerno (SA), quale Ente del terzo settore, l'associazione di promozione socio culturale denominata "Luogo Comune APS" ai sensi della L.382/2000 e successive modifiche apportate dal Dlgs 117/2017, nonché nel rispetto degli articoli 35 e seguenti del codice civile. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione può costituire sedi secondarie e filiali su tutto il territorio Regionale, Nazionale ed anche all'Estero. Il riferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di utilità sociale a favore degli associati e di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

6. Le finalità che si propone sono di promozione, formazione, divulgazione, ricerca educativa e didattica nei seguenti settori:

Artistico, Umanistico nell'ambito delle politiche per le Pari Opportunità tra qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione, razza, disabilità, età ed orientamento sessuale.

In particolare, l'associazione si occuperà nello specifico di supportare, rafforzare e valorizzare le attività dell'Associazione Luogo Comune APS mediante l'organizzazione di iniziative culturali a livello locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale, realizzando i propri scopi con le seguenti attività: svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre seminari, laboratori didattici e ricerche di ogni tipo.

7. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

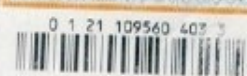
8. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART. 3 (soci)

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione o il rigetto della stessa è il Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta direttiva dell'associazione.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.



3. Ci sono n.3 (tre) categorie di soci:
 1. ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
 2. sostenitori (erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
 3. benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
5. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
 3. La qualità di socio si perde:
 - a) Per comportamento pregiudizievole (esclusione);
 - b) Per decesso;
 - c) Per morosità nel pagamento della quota associativa.
 - d) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
- La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

4. L'esecuzione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
5. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Sostenitori)

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 7 L'anno sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre;

ART. 8 (Organi sociali)



1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

ART. 9 (Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno della metà più uno dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi b), c) e d) di cui all'art. 5;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

4. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

6. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.



Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 12 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo sms o e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, la relazione; il bilancio/rendiconto sociale economico finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 (due) mandati consecutivi.

7. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 14. (Il Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

2. Il Vice Presidente ha facoltà di convocare l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo in caso di assenza o inadempimento del Presidente.

ART. 15. (Il Tesoriere)

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire operazioni strettamente inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi strettamente inerenti allo svolgimento delle attività statutarie il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 16. (Il Segretario)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 17. (L'Organo di controllo)

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 18. (Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderente all'associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

2. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

ART. 19. (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati esecutivi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei conti. Compito del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 5.

ART. 20. (Patrimonio, esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario)

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

5. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

7. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

8. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

9. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

10. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili ed avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione anche indiretta anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro cassa;
- c) libro del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri (se istituito);
- d) libro delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- e) libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri sociali, rilegati e numerati progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale per poter essere visionati dai soci.

ART. 21 (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle assemblee e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.